



Integrazione al Regolamento d'Istituto

Regolamento per lo svolgimento a distanza delle attività e delle sedute degli Organi Collegiali

Adottato ai sensi dell'art. 44, comma 6, del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 e della nota MIM prot. n. 3803 del 30 giugno 2026

Delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 08/09/2026

PREAMBOLO — riferimenti normativi e finalità generali

TITOLO I — Disposizioni generali

- Art. 1 — Oggetto e finalità
- Art. 2 — Definizioni (seduta in presenza, a distanza, mista; partecipazione; presenza)
- Art. 3 — Ambito di applicazione (chi rientra, cosa resta escluso, es. scrutini ed esami)
- Art. 4 — Individuazione della modalità (chi decide, quando, per quali motivi)

TITOLO II — Organizzazione e svolgimento delle sedute

- Art. 5 — Convocazione (contenuto dell'avviso, accesso riservato ai soli aventi diritto)
- Art. 6 — Strumenti e piattaforme digitali (requisiti tecnici, credenziali personali)
- Art. 7 — Identificazione, presenze e quorum
- Art. 8 — Svolgimento della seduta e obblighi dei partecipanti (videocamera, microfono, interventi)
- Art. 9 — Presidenza della seduta (funzioni del Presidente e del Segretario)
- Art. 10 — Interruzioni e problemi tecnici (sospensione, rinvio, dispositivi in prestito)
- Art. 11 — Riservatezza, registrazioni e strumenti digitali (divieto di registrare, screenshot, trascrizioni IA)

TITOLO III — Modalità di svolgimento delle votazioni

- Art. 12 — Disposizioni generali sulle votazioni
- Art. 13 — Votazioni a scrutinio palese
- Art. 14 — Votazioni a scrutinio segreto

TITOLO IV — Documentazione, riservatezza e protezione dei dati personali

- Art. 15 — Verbalizzazione delle sedute (cosa deve contenere il verbale)
- Art. 16 — Conservazione e accesso agli atti
- Art. 17 — Protezione dei dati personali

TITOLO V — Disposizioni finali

- Art. 18 — Responsabilità dei componenti
- Art. 19 — Formazione e aggiornamento delle procedure
- Art. 20 — Disposizioni finali ed entrata in vigore

PREAMBOLO

Il presente Regolamento, quale integrazione del Regolamento d'Istituto, disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle attività collegiali e delle sedute degli Organi Collegiali per le quali tale modalità risulti consentita dalla normativa vigente.

Esso è adottato in attuazione delle disposizioni contrattuali e normative che regolano lo svolgimento a distanza delle attività funzionali all'insegnamento e delle sedute degli Organi Collegiali, con particolare riferimento all'art. 44, comma 6, del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca, nonché ai criteri tecnico-organizzativi definiti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. n. 3803 del 30 giugno 2026 e

dal relativo Allegato Tecnico «Requisiti tecnico-organizzativi per la gestione digitale degli Organi Collegiali e delle operazioni di voto nelle istituzioni scolastiche».

Il ricorso alle modalità telematiche costituisce uno strumento organizzativo finalizzato a favorire la partecipazione, la funzionalità e l'efficienza dell'azione dell'Istituzione scolastica, nel rispetto dei principi di collegialità, trasparenza, identificazione certa dei partecipanti, sicurezza, riservatezza e validità delle deliberazioni.

Il presente Regolamento individua pertanto le condizioni e le modalità organizzative necessarie a garantire che la partecipazione a distanza avvenga in condizioni idonee ad assicurare l'effettiva e piena partecipazione di tutti i componenti ai lavori dell'Organo.

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 — Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento a distanza delle attività collegiali e delle sedute degli Organi Collegiali dell'Istituzione scolastica per le quali tale modalità sia consentita dalla normativa vigente, garantendo condizioni di effettiva partecipazione equivalenti, per quanto possibile, a quelle previste per le riunioni in presenza.
2. Il Regolamento definisce, in particolare: gli ambiti di applicazione e le modalità di svolgimento delle sedute a distanza o miste; i criteri per l'individuazione della modalità di svolgimento; le modalità di convocazione, identificazione e partecipazione dei componenti; le regole per la verifica delle presenze e del quorum; le modalità di voto; le misure organizzative e tecniche per la sicurezza e la protezione dei dati personali; e le modalità di gestione dei problemi tecnici.

Art. 2 — Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) **seduta in presenza**: la riunione svolta con la partecipazione fisica dei componenti nel luogo indicato nella convocazione;
 - b) **seduta a distanza**: la riunione alla quale tutti i componenti partecipano da luoghi diversi mediante strumenti di comunicazione audio-video sincrona;
 - c) **seduta mista**: la riunione alla quale una parte dei componenti partecipa in presenza nel luogo indicato nella convocazione e una parte partecipa mediante collegamento a distanza;
 - d) **partecipazione a distanza**: la partecipazione alla seduta mediante una piattaforma digitale che consenta la comunicazione audio-video sincrona e bidirezionale e l'effettiva interazione tra i componenti;
 - e) **presenza**: la condizione del componente identificato e collegato che partecipa effettivamente e continuativamente ai lavori dell'Organo, con possibilità di ascoltare, intervenire nella discussione ed esercitare, ove previsto, il diritto di voto; il mero accesso tecnico alla piattaforma non è di per sé sufficiente.

Art. 3 — Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle attività collegiali e alle sedute degli Organi Collegiali per le quali la normativa vigente e le disposizioni contrattuali consentano lo svolgimento, anche parziale, mediante modalità a distanza.

2. Rientrano nell'ambito di applicazione, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente: le attività collegiali del personale docente; le sedute del Collegio dei Docenti e delle sue articolazioni; i Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione; i Gruppi di lavoro previsti dall'ordinamento scolastico; le ulteriori attività collegiali per le quali l'Istituzione scolastica possa legittimamente prevedere lo svolgimento a distanza.
3. Restano escluse dallo svolgimento a distanza le attività per le quali disposizioni legislative, contrattuali o regolamentari prevedano espressamente lo svolgimento in presenza. In particolare, salvo diverse disposizioni normative sopravvenute, continuano a svolgersi in presenza gli scrutini intermedi e finali, le attività connesse agli esami di Stato e ogni altra attività per la quale sia richiesta la presenza fisica dei componenti.
4. Il presente Regolamento non modifica le disposizioni vigenti in materia di composizione degli Organi Collegiali, competenze, quorum costitutivi e deliberativi e validità delle relative deliberazioni.

Art. 4 — Individuazione della modalità di svolgimento

1. Le sedute degli Organi Collegiali si svolgono, di norma, in presenza.
2. Nei casi in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente, il Presidente dell'Organo Collegiale, sentito il Dirigente scolastico ove non coincidente, può disporre lo svolgimento della seduta in modalità a distanza o mista, valutate le esigenze organizzative, la natura degli argomenti posti all'ordine del giorno e le condizioni idonee a garantire l'effettiva partecipazione di tutti i componenti.
3. Il ricorso alla modalità a distanza o mista può essere disposto, in particolare, per esigenze organizzative connesse all'articolazione dell'Istituzione scolastica su più sedi o plessi, per favorire la partecipazione di componenti o soggetti esterni, per ragioni di urgenza, di mobilità o di indisponibilità degli spazi, per finalità di sostenibilità ambientale o di efficienza organizzativa, nonché per ulteriori motivate esigenze valutate dal Presidente dell'Organo e dal Dirigente scolastico.
4. La modalità di svolgimento della seduta è indicata nella convocazione.
5. La scelta della modalità a distanza o mista deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di collegialità, effettiva partecipazione, identificazione dei componenti, validità delle deliberazioni, riservatezza e sicurezza.

TITOLO II — ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 5 — Convocazione

1. La convocazione delle sedute degli Organi Collegiali è disposta dal soggetto competente secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto.
2. Nel caso di seduta svolta in modalità a distanza o mista, la convocazione indica espressamente: l'Organo convocato; la data e l'orario di inizio; la modalità di svolgimento; l'ordine del giorno; la piattaforma o lo strumento digitale utilizzato; le modalità di accesso; ed eventuali ulteriori istruzioni necessarie per il regolare svolgimento dei lavori e delle operazioni di voto.
3. Il collegamento alla seduta è consentito esclusivamente ai componenti dell'Organo e agli eventuali soggetti espressamente autorizzati a partecipare.
4. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ove disponibile e necessaria alla preventiva conoscenza degli stessi, è resa accessibile ai componenti con modalità idonee a garantirne la riservatezza.

Art. 6 — Strumenti e piattaforme digitali

1. Le sedute a distanza o in modalità mista si svolgono esclusivamente mediante strumenti e piattaforme digitali individuati dall'Istituzione scolastica e idonei a garantire la comunicazione sincrona e bidirezionale tra i partecipanti.
2. Gli strumenti utilizzati devono consentire, in relazione alla tipologia della seduta: l'identificazione dei partecipanti; la comunicazione audio-video in tempo reale; l'effettiva possibilità di ascoltare e intervenire nella discussione; la condivisione di documenti e materiali; la verifica delle presenze e del mantenimento del quorum; e lo svolgimento delle operazioni di voto secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
3. L'accesso avviene mediante credenziali personali e non condivise, riconducibili in modo certo al singolo partecipante (account istituzionale: icpugliano.edu.it); il link o le credenziali di accesso sono personali e non possono essere ceduti, condivisi o diffusi a soggetti estranei.
4. L'Istituzione scolastica individua le soluzioni tecnologiche da utilizzare e assicura, nei limiti delle risorse disponibili, il necessario supporto organizzativo e tecnico per il corretto svolgimento delle sedute. Non è consentito l'utilizzo di piattaforme, account o strumenti diversi da quelli individuati per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 7 — Identificazione, presenze e quorum

1. La partecipazione alla seduta a distanza è consentita esclusivamente ai componenti identificati mediante credenziali personali e nominative.
2. All'inizio della seduta il Presidente procede all'appello nominale o ad altra modalità idonea a verificare con certezza l'identità dei partecipanti e la regolare costituzione dell'Organo.
3. Ai fini della validità della seduta, sono considerati presenti i componenti la cui identità sia stata accertata e che risultino effettivamente in condizione di seguire i lavori, ascoltare gli interventi, intervenire nella discussione e, ove previsto, partecipare alle operazioni di voto; il mero accesso tecnico alla piattaforma non costituisce, di per sé, presenza alla seduta. Il mantenimento della videocamera attiva costituisce requisito essenziale per la rilevazione della presenza in itinere, fatte salve le deroghe giustificate di cui all'Art. 8, comma 3.
4. I partecipanti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Presidente eventuali ingressi successivi, uscite temporanee o definitive e interruzioni del collegamento. Il Segretario verbalizzante annota le presenze, le assenze e ogni circostanza rilevante ai fini della verifica del quorum.
5. Il quorum costitutivo e deliberativo è verificato secondo le disposizioni vigenti per ciascun Organo Collegiale, computando i componenti effettivamente presenti, indipendentemente dalla modalità di partecipazione. Il Presidente può procedere in qualsiasi momento alla verifica della permanenza dei partecipanti collegati e della sussistenza del quorum.

Art. 8 — Svolgimento della seduta e obblighi dei partecipanti

1. La partecipazione a distanza deve avvenire in condizioni tali da garantire l'effettiva presenza del componente ai lavori dell'Organo Collegiale e il regolare svolgimento della seduta.
2. I partecipanti si collegano puntualmente all'orario stabilito nella convocazione da una postazione idonea a garantire la stabilità della connessione e la riservatezza delle comunicazioni, priva della presenza di soggetti estranei che possano assistere o ascoltare, anche accidentalmente, i lavori della seduta.

3. Per tutta la durata della seduta i partecipanti hanno il tassativo obbligo di mantenere attiva la videocamera, al fine di consentire la continua reciproca identificazione e attestare l'effettiva partecipazione ai lavori. La disattivazione della videocamera è consentita esclusivamente per comprovate esigenze tecniche o motivate ragioni personali, che devono essere tempestivamente comunicate e giustificate al Presidente. **In mancanza di esplicita e tempestiva giustificazione accolta dal Presidente, il componente con videocamera disattivata sarà considerato formalmente assente per tutta la durata dello spegnimento, con conseguente registrazione a verbale e immediato ricalcolo del quorum.**
4. Il partecipante assicura, per tutta la durata della riunione, condizioni idonee a consentire l'ascolto degli interventi, la possibilità di prendere la parola e, ove previsto, la partecipazione alle operazioni di voto. Il microfono è mantenuto disattivato durante gli interventi altrui e attivato al momento della presa di parola, salvo diverse indicazioni del Presidente.
5. Le richieste di intervento sono effettuate mediante gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma o secondo le modalità indicate dal Presidente, che regola gli interventi al fine di garantire un ordinato svolgimento della discussione, nel rispetto dei principi di correttezza e rispetto reciproco propri delle riunioni in presenza.
6. Il Presidente richiama i partecipanti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e adotta le misure organizzative necessarie a garantire il regolare svolgimento della seduta.

Art. 9 — Presidenza della seduta

1. La seduta svolta a distanza o in modalità mista è presieduta dal Presidente dell'Organo Collegiale secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni che regolano il funzionamento dell'Organo.
2. Il Presidente verifica la regolarità della convocazione; accerta l'identità dei partecipanti e la validità della costituzione della seduta; verifica la permanenza del quorum, ove necessario; dirige e coordina la discussione; regola gli interventi; garantisce il rispetto dell'ordine del giorno; adotta i provvedimenti necessari in caso di problemi tecnici o irregolarità nello svolgimento della seduta; dichiara aperta, sospende e chiude la seduta.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte secondo le disposizioni vigenti per ciascun Organo Collegiale; il contenuto del verbale è disciplinato dall'art. 15.

Art. 10 — Interruzioni e problemi tecnici

1. Ciascun partecipante è responsabile della verifica preventiva del corretto funzionamento della propria postazione e della connessione necessaria per partecipare alla seduta.
2. Le difficoltà tecniche, sia nello svolgimento della seduta sia nel corso delle operazioni di voto, sono comunicate tempestivamente al Presidente o al soggetto incaricato del supporto tecnico.
3. Il Presidente valuta se l'interruzione o l'anomalia incida sulla validità della seduta, sul mantenimento del quorum o sulla regolarità della votazione in corso e, ove necessario, dispone la sospensione dei lavori o della votazione fino al ripristino delle condizioni necessarie.
4. Qualora le condizioni tecniche non possano essere ripristinate in tempi ragionevoli, il Presidente dispone il rinvio della trattazione o della votazione del punto interessato a una successiva seduta. Qualora emergano dubbi fondati circa la regolarità di una votazione già conclusa, il Presidente, sentito l'Organo ove necessario, può disporre la ripetizione.

5. Le circostanze relative a disconnessioni, sospensioni, malfunzionamenti e le eventuali ripetizioni disposte dal Presidente sono riportate nel verbale.
6. L'Istituzione scolastica, nei limiti delle proprie disponibilità, mette a disposizione dei componenti che ne abbiano necessità dispositivi informatici, anche portatili, idonei alla partecipazione alle sedute a distanza, nonché, ove necessario, postazioni presso le proprie sedi. Il componente che non disponga di strumenti adeguati o presenti difficoltà tecniche tali da impedire la regolare partecipazione ne dà comunicazione con congruo anticipo, al fine di consentire l'individuazione di possibili soluzioni organizzative.

Art. 11 — Riservatezza, registrazioni e strumenti digitali

1. Tutti i partecipanti alle sedute svolte a distanza sono tenuti al rispetto della riservatezza delle informazioni, dei documenti e delle comunicazioni trattati nel corso della riunione.
2. È vietata la registrazione audio o video della seduta, la realizzazione di fotografie o catture di schermata, nonché la riproduzione, diffusione o condivisione, anche parziale, dei contenuti trattati, salvo espressa autorizzazione dell'Istituzione scolastica nei casi consentiti dalla normativa vigente.
3. È altresì vietato l'utilizzo di strumenti di trascrizione automatica, registrazione o elaborazione dei contenuti della seduta mediante sistemi digitali o di intelligenza artificiale non espressamente autorizzati dall'Istituzione scolastica.
4. I documenti messi a disposizione dei componenti per lo svolgimento della seduta sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse ai lavori dell'Organo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali e riservatezza.
5. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle conseguenze previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni disciplinari applicabili.

TITOLO III — MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI

Art. 12 — Disposizioni generali sulle votazioni

1. Le deliberazioni degli Organi Collegiali adottate nel corso di sedute svolte a distanza o in modalità mista sono valide a condizione che siano rispettate le disposizioni normative vigenti, le regole relative alla validità della seduta e le modalità di votazione previste dal presente Regolamento.
2. Le operazioni di voto devono garantire, in relazione alla tipologia di votazione prevista: l'identificazione certa degli aventi diritto al voto; la possibilità di esprimere validamente il proprio voto; la verifica del mantenimento del quorum richiesto; la certezza e la verificabilità dell'esito; e, nei casi previsti, la segretezza del voto.
3. Prima dell'avvio delle operazioni di voto, il Presidente verifica la presenza del numero legale e comunica chiaramente ai componenti l'oggetto della votazione e le modalità con cui essa sarà effettuata.
4. Ciascun componente esprime personalmente il proprio voto; non è ammessa delega, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
5. Le votazioni possono svolgersi mediante le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma utilizzata per la seduta o attraverso altri strumenti digitali individuati dall'Istituzione scolastica, purché idonei a garantire i requisiti di cui al presente articolo. Non possono essere utilizzati strumenti o modalità di voto che non consentano di accertare con sufficiente certezza la regolarità dell'operazione e la validità del relativo esito.

Art. 13 — Votazioni a scrutinio palese

1. Le votazioni a scrutinio palese possono essere effettuate mediante dichiarazione verbale del voto, chiamata nominale, funzionalità di votazione messe a disposizione dalla piattaforma, o altri strumenti digitali individuati dall'Istituzione scolastica. La modalità è individuata dal Presidente in relazione alla tipologia dell'Organo, al numero dei partecipanti e alle caratteristiche della deliberazione.
2. Nelle votazioni palesi deve essere possibile determinare con certezza il numero dei voti favorevoli, contrari e degli eventuali astenuti. In caso di chiamata nominale o dichiarazione verbale, il Segretario annota l'espressione di voto di ciascun componente; in caso di strumenti digitali, l'esito deve essere verificabile dal Presidente e dal Segretario, con accertamento del numero complessivo dei votanti e della distribuzione dei voti.
3. Il Presidente proclama l'esito della votazione e ne dispone la verbalizzazione.

Art. 14 — Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente o quando la segretezza del voto sia richiesta in relazione alla natura della deliberazione.
2. Le votazioni a scrutinio segreto effettuate a distanza si svolgono mediante strumenti idonei a garantire contestualmente: l'identificazione degli aventi diritto al voto; l'unicità dell'espressione di voto; l'impossibilità di ricondurre il voto espresso al singolo votante; la segretezza e la riservatezza dell'operazione; e la certezza e verificabilità del risultato finale, senza compromettere la segretezza dell'espressione individuale.
3. Qualora non sia disponibile uno strumento idoneo a garantire adeguatamente la segretezza e la regolarità della votazione, il punto all'ordine del giorno che richieda scrutinio segreto è rinviato a una successiva seduta da svolgersi con modalità idonee.
4. Il Presidente, prima dell'avvio della votazione, comunica ai componenti le modalità operative adottate e le eventuali istruzioni necessarie per il corretto svolgimento dell'operazione.

TITOLO IV — DOCUMENTAZIONE, RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Art. 15 — Verbalizzazione delle sedute

1. Di ogni seduta svolta in modalità a distanza o mista è redatto apposito verbale a cura del Segretario, secondo le disposizioni previste per il funzionamento del relativo Organo Collegiale.
2. Il verbale riporta, oltre agli elementi ordinariamente previsti: la modalità di svolgimento della seduta; la data e l'orario di apertura e chiusura dei lavori; i nominativi dei componenti presenti e assenti e, in caso di seduta mista, le rispettive modalità di partecipazione; gli eventuali ingressi successivi, uscite anticipate o interruzioni del collegamento rilevanti ai fini della validità della seduta; l'accertamento della sussistenza del quorum costitutivo e, ove necessario, del quorum deliberativo; gli argomenti trattati e le deliberazioni adottate; le modalità e gli esiti delle votazioni; ed eventuali sospensioni della seduta, con le relative motivazioni, e problematiche tecniche che abbiano inciso sul regolare svolgimento dei lavori.
3. Il verbale costituisce il documento ufficiale attestante lo svolgimento della seduta e la formazione della volontà collegiale. La verbalizzazione consente la ricostruzione delle principali fasi della seduta e delle modalità con cui sono state assunte le deliberazioni, senza necessariamente riprodurre integralmente gli interventi dei singoli partecipanti, salvo diversa disposizione prevista per specifici Organi o attività.

Art. 16 — Conservazione e accesso agli atti

1. I verbali, le deliberazioni e gli altri documenti prodotti nell'ambito delle sedute svolte a distanza o in modalità mista sono conservati secondo le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa, gestione documentale e conservazione degli atti. La modalità di svolgimento a distanza non comporta l'istituzione di forme autonome o diverse di archiviazione rispetto a quelle previste per le sedute in presenza.
2. La documentazione relativa alle sedute è conservata utilizzando gli strumenti e i sistemi individuati dall'Istituzione scolastica, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza, integrità, disponibilità e riservatezza dei dati.
3. L'accesso ai verbali e agli altri atti è disciplinato dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne dell'Istituzione scolastica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di tutela dei dati personali. I documenti e i materiali eventualmente condivisi attraverso le piattaforme digitali sono messi a disposizione e conservati secondo le modalità stabilite dall'Istituzione scolastica.

Art. 17 — Protezione dei dati personali sicurezza delle informazioni

1. Lo svolgimento delle sedute a distanza o in modalità mista avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. L'Istituzione scolastica adotta misure organizzative e tecniche idonee a garantire che l'utilizzo delle piattaforme digitali avvenga nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione dei dati e sicurezza.
3. I partecipanti utilizzano esclusivamente gli strumenti e le credenziali messi a disposizione o autorizzati dall'Istituzione scolastica, adottando ogni comportamento idoneo a prevenire accessi non autorizzati, diffusione indebita di informazioni o violazioni della riservatezza. Durante le sedute sono trattati esclusivamente i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dei lavori dell'Organo.
4. Eventuali violazioni o anomalie suscettibili di compromettere la sicurezza o la riservatezza dei dati sono tempestivamente comunicate all'Istituzione scolastica secondo le procedure interne vigenti.

TITOLO V — DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 — Responsabilità dei componenti

1. Ciascun componente è responsabile della corretta custodia delle proprie credenziali di accesso e dell'utilizzo della postazione dalla quale partecipa alla seduta, adottando ogni misura ragionevole per impedire accessi non autorizzati o interferenze da parte di soggetti estranei.
2. L'inosservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento è valutata secondo la natura e la gravità della violazione e comporta l'applicazione delle misure previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni interne dell'Istituzione scolastica, ferme restando eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 19 — Formazione e aggiornamento delle procedure

1. L'Istituzione scolastica favorisce, compatibilmente con le risorse disponibili, la diffusione di informazioni e indicazioni operative per il corretto utilizzo degli strumenti digitali impiegati per lo svolgimento delle sedute a distanza, e verifica periodicamente l'efficacia delle disposizioni del presente Regolamento e l'adequatezza delle soluzioni organizzative e tecnologiche adottate.

2. Eventuali istruzioni operative, guide tecniche o procedure interne adottate dall'Istituzione scolastica costituiscono strumenti di supporto all'applicazione del presente Regolamento e non possono derogare alle disposizioni in esso contenute.
3. Il Regolamento può essere modificato o integrato in caso di sopravvenute disposizioni normative, contrattuali o regolamentari, nonché in relazione a esigenze organizzative o a significative innovazioni tecnologiche. Le modifiche e le integrazioni sono adottate dagli Organi competenti secondo le procedure previste dalla normativa vigente e dal Regolamento d'Istituto.

Art. 20 — Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e contrattuali vigenti, nonché le altre disposizioni contenute nel Regolamento d'Istituto.
2. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e si applica alle sedute convocate successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte degli Organi competenti, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
4. Dalla data di entrata in vigore cessano di avere efficacia eventuali disposizioni interne incompatibili con il presente Regolamento.